

DISCIPLINARE DEL LIBRO GENEALOGICO DEL CAVALLO DI RAZZA MURGESE

(D.M. 8 Ottobre 2008)

ART. 1

1. Il libro genealogico del cavallo di razza Murgesa, è gestito, ai sensi dell'art. 3 della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, modificata ed integrata con legge 3 agosto 1999, dall'Associazione Italiana Allevatori (AIA) riconosciuta con D.P.R. 27 ottobre 1950, n. 1051.

Il libro genealogico è regolato dal presente disciplinare in armonia con la normativa comunitaria.

ART. 2

Finalità ed organizzazione del libro genealogico

1. Il libro genealogico rappresenta lo strumento per il miglioramento genetico della razza al fine di valorizzarne la produzione sia sul piano tecnico che economico.

Il libro genealogico persegue il miglioramento della razza attraverso la produzione di soggetti resistenti e nevralgici per l'equitazione, gli attacchi e il turismo equestre.

2. Le attività di cui al presente disciplinare sono svolte secondo le norme previste dai successivi articoli, sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dall'AIA.

ART. 3

Organi del libro genealogico della razza Murgesa sono:

- a. La Commissione Tecnica Centrale (CTC);
- b. L'Ufficio Centrale del libro genealogico (UC);
- c. Gli Uffici periferici; d) Il Corpo degli esperti.

ART. 4

1. La CTC studia e determina i criteri e gli indirizzi per il miglioramento genetico della razza al fine di valorizzarne la produzione sia sul piano tecnico che economico.

Essa inoltre propone eventuali modifiche al presente disciplinare.

2. Della CTC fanno parte:

- a. Un rappresentante dei servizi zootecnici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con funzione di sovrintendente ed incaricato di vigilare con continuità sugli adempimenti previsti dal presente disciplinare;
- b. Un rappresentante della Regione con la più elevata consistenza di fattrici iscritte al libro genealogico del cavallo di razza Murgese;
- c. Due allevatori di cavalli di razza Murgese nominati dall'AIA;
- d. Un esperto di zootecnia nominato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e scelto tra una rosa di tre nominativi proposta dall'AIA;
- e. Un rappresentante dei servizi veterinari del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nominato dallo stesso Ministero;
- f. Il Presidente dell'AIA o suo delegato.

3. Il direttore dell'AIA partecipa alle riunioni con voto consultivo e svolge, eventualmente per mezzo di un proprio delegato, le funzioni di segretario della Commissione.

Egli assicura la conformità dell'andamento dei lavori e delle delibere della CTC con le norme di legge, l'ordinamento dell'AIA e le prescrizioni del presente disciplinare.

4. La riunione di insediamento è convocata con almeno 15 giorni di preavviso da parte del direttore dell'AIA.

5. La CTC elegge nel proprio ambito il Presidente ed un Vice presidente al primo punto dell'Ordine del Giorno della riunione di insediamento.

Fino all'elezione del Presidente, la CTC è presieduta dal componente più anziano per età.

6. La convocazione della CTC è fatta, su incarico del Presidente dall'UC, almeno 15 giorni prima della data della riunione, allegando, eventuale, documentazione sulla quale la CTC medesima è chiamata a deliberare.

In relazione agli argomenti da trattare, il Presidente può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della Commissione.

7. Le riunioni della CTC sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. In assenza del Presidente assume la presidenza il Vice presidente.

10. Di ogni adunanza è redatto apposito verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

11. I componenti della CTC restano in carica tre anni a partire dalla data della riunione di insediamento, e comunque fino alla riunione di insediamento della commissione di nomina successiva, e possono essere riconfermati.

12. L'AIA è tenuta a garantire la necessaria continuità al lavoro della CTC attivando con sollecitudine le procedure per il rinnovo dell'Organo nell'imminenza della scadenza del mandato triennale, e la tempestiva convocazione della riunione di insediamento non appena verificata l'avvenuta nomina di almeno la metà più uno dei componenti la Commissione medesima incluso il rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

ART. 5

1. L'UC provvede:

a. Ad espletare i compiti relativi al funzionamento del libro genealogico;

- b. A coordinare e controllare, anche con ispezioni, il lavoro degli Uffici periferici e degli allevamenti per assicurare uniformità e tempestività di esecuzione di quanto stabilito nel presente disciplinare;
 - c. Ad elaborare e pubblicare i dati rilevati e forniti dagli Uffici periferici riguardanti i soggetti iscritti;
 - d. a diffondere altri documenti e pubblicazioni inerenti il libro genealogico;
 - e. a nominare gli esperti di razza ed a provvedere alla loro formazione seguendo gli indirizzi della CTC.
2. Il responsabile dell'applicazione del disciplinare e delle norme tecniche del libro genealogico e delle delibere della CTC è il direttore dell'AIA.

ART. 6

1. Gli Uffici periferici provvedono:
- a. ad espletare, nell'ambito del territorio di propria competenza, le attività del libro genealogico, secondo le disposizioni e le modalità operative dettate dall'UC;
 - b. a svolgere le attività di informazione, verifica, raccolta di dati e di campioni biologici previste dalle delibere della CTC secondo le istruzioni impartite dall'UC;
 - c. a trasmettere nei tempi e modi indicati dall'UC i dati ed i campioni di cui alla lettera precedente;
 - d. a rilasciare i documenti ufficiali del libro genealogico secondo le modalità stabilite dall'UC;
 - e. a segnalare all'UC gli allevatori che richiedano l'iscrizione all'Albo degli allevatori e proprietari di cui al successivo Art. 9;
 - f. a segnalare tempestivamente all'UC qualsiasi irregolarità o anomalia riscontrata.
2. Le Associazioni allevatori di primo grado, giuridicamente riconosciute ed aderenti all'AIA, provvedono all'organizzazione ed al corretto funzionamento degli Uffici periferici assumendone le relative responsabilità.
- Esse consentono e facilitano in qualunque momento le ispezioni effettuate senza preavviso dall'UC sugli Uffici periferici da esse tenuti.

3. L'AIA può provvedere direttamente in via temporanea alle attività di libro nelle aree territoriali nelle quali non si verificano le condizioni di cui al precedente comma.

4. Qualora le condizioni dell'allevamento o esigenze organizzativo-funzionali lo richiedano, l'AIA provvede ad unificare in uno solo le attività di due o più Uffici periferici o a stabilire condizioni operative appropriate, anche incaricando gli Istituti di Incremento Ippico.

5. Responsabile dell'applicazione del disciplinare del libro genealogico, delle delibere del CTC, delle istruzioni emanate dall'UC e dell'Ufficio periferico del libro è il direttore dell'Associazione di primo grado che tiene l'Ufficio periferico, previa delega da parte dell'AIA.

In tal senso, l'Associazione Regionale Allevatori della Sicilia è a tutti gli effetti considerata associazione di primo grado.

6. La vigilanza sulla tenuta del libro genealogico negli Uffici Periferici è svolta dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano secondo le vigenti normative e le direttive emanate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con le Regioni e Province Autonome medesime.

ART. 7

1. Il Corpo degli esperti è formato da tecnici specializzati nominati dall'UC ed incaricati dall'AIA per la valutazione morfologica degli stalloni e delle fattrici da iscrivere al libro genealogico, nonché per quella dei cavalli presentati alle mostre.

2. L'attività degli esperti è coordinata dall'UC dell'AIA.

3. Il corpo degli esperti è composto dagli esperti di razza, scelti tra allevatori e tecnici competenti nell'allevamento e nelle caratteristiche della specifica popolazione.

Gli esperti vengono individuati e proposti dall'UC del libro e sono nominati dall'AIA.

4. Gli esperti restano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

5. L'esperto è tenuto a partecipare a tutti i corsi di aggiornamento che vengano indetti da parte dell'Ufficio Centrale pena, fatte salve cause di forza maggiore, l'esclusione dal corpo degli esperti.

6. Pena la radiazione dal Corpo esperti l'esperto non può giudicare in manifestazioni non autorizzate dall'Ufficio Centrale, salvo specifica autorizzazione scritta da parte di quest'ultimo.

ART. 8

Ammissione degli allevatori e dei soggetti al libro genealogico

1. L'iscrizione al libro genealogico è volontaria ed è richiesta, per iscritto, dagli allevatori interessati agli Uffici periferici competenti per territorio.

Sono ammessi al libro genealogico e vengono iscritti all'Albo degli allevatori e dei proprietari di cui al successivo art.9 coloro che:

- a) Siano proprietari di cavalli di razza Murgese tenuti in aziende site sul territorio italiano;
- b) Si impegnino a svolgere l'attività prevista dal libro genealogico;
- c) Si astengano da comportamenti e azioni che possano arrecare nocimento o danno all'immagine all'organizzazione del libro genealogico;
- d) Siano sottoposti ai controlli prescritti dalle competenti Autorità Sanitarie.

2. Il giudizio di idoneità è pronunciato per iscritto dall'UC previo parere favorevole dell'Ufficio periferico.

3. L'allevatore per il quale l'Ufficio periferico non abbia dato parere favorevole all'iscrizione può presentare ricorso all'UC che emette parere definitivo.

4. L'UC procede alla cancellazione di quegli allevatori che abbiano presentato all'Ufficio Periferico le proprie dimissioni dal libro, nonché di quegli allevatori per i quali siano venute a cessare le condizioni di ammissione.

5. I centri d'inseminazione artificiale ed i tenutari delle stazioni di monta naturale pubblica, in quanto detentori di riproduttori iscritti al libro genealogico, sono considerati allevatori ammessi al libro fino a diversa determinazione e sono pertanto tenuti al rispetto e all'osservanza di quanto previsto nel presente disciplinare.

6. L'UC procede alla radiazione di quei riproduttori che presentino caratteri di esclusione dalla razza o siano portatori di geni letali o sub letali.

7. Ai fini di un più sicuro controllo dell'identità dei soggetti iscritti, nonché al fine di verificare l'ascendenza per essi dichiarata, l'UC può prelevare in qualunque momento campioni di materiale biologico ai soggetti medesimi per sottoporli ad analisi secondo i metodi approvati dalla CTC.

ART. 9

Articolazione del libro genealogico

1. Il libro genealogico si articola in:

- a. albo degli allevatori e dei proprietari;
- b. registro puledri;
- c. registro stalloni;
- d. registro fattrici;
- e. registro Supplementare fattrici e puledri.

2. I registri di cui alle lettere b), c) e d) costituiscono la Sezione principale del libro genealogico, il registro di cui alla lettera e) costituisce la Sezione supplementare.

ART. 10

1. Al registro puledri possono essere iscritti solo soggetti i cui padre e madre risultino essere iscritti rispettivamente al registro stalloni e al registro fattrici al momento della nascita del puledro.

ART. 11

1. Al registro stalloni ed al registro fattrici vengono iscritti i soggetti provenienti dal registro puledri, che abbiano superato la valutazione morfologica di cui al successivo art. 13.
2. I maschi iscritti al registro stalloni possono operare anche in Inseminazione Artificiale.

ART. 12

1. Al registro supplementare fattrici e puledri vengono iscritti i maschi e le femmine di razza Murgese privi o parzialmente privi dei requisiti previsti dall'art.10.
Le femmine iscritte al registro supplementare fattrici e puledri che abbiano superato la valutazione morfologica di cui al successivo art. 13 sono abilitate alla riproduzione. I maschi iscritti al registro supplementare non possono essere abilitati alla riproduzione.

ART. 13

1. Le valutazioni morfologiche vengono effettuate nell'ambito di raduni indetti ogni anno dall'UC da un membro del corpo degli esperti individuato dall'UC.
2. Ai fini dell'iscrizione al registro stalloni o al registro fattrici i cavalli vengono valutati a partire dal 1° gennaio dell'anno di compimento del terzo anno d'età.
Informazioni di libro genealogico

ART. 14

1. Gli Uffici Periferici devono provvedere al rilevamento e alla raccolta presso gli allevatori iscritti delle informazioni previste dall'Anagrafe degli equidi di cui all'art. 8 comma 15 della Legge 1° agosto 2003, n. 200 nonché alla raccolta di dati e campioni previsti dalla CTC.

2. Tutti i dati non già regolati dalla normativa sull'anagrafe degli equidi devono essere inviati secondo modalità e tempistica definita dall'UC.

ART. 15

Identificazione dei soggetti iscritti

1. Per essere iscritti, gli animali devono essere correttamente identificati secondo le prescrizioni dell'anagrafe degli equidi.

2. Per ciascun puledro nuovo nato si effettua l'acquisizione del nome, che non può superare i 16 caratteri, la compilazione dello stato segnaletico del puledro su apposita scheda identificativa con le modalità indicate dall'UC, ed il prelievo di un campione biologico per l'accertamento dell'ascendenza.

3. I puledri/e la cui ascendenza non sia stata confermata dal confronto del loro DNA con quelli dei loro genitori dichiarati vengono iscritti al registro supplementare fattrici e puledri.

ART. 16

1. Ai fini di un più sicuro controllo dell'identità dei puledri, stalloni e fattrici, nonché al fine di verificare l'ascendenza dichiarata per un soggetto iscritto, l'UC potrà in qualunque momento effettuare prelievi di materiale biologico ai soggetti medesimi per sottoporli ad analisi del DNA secondo i metodi approvati dalla CTC.

ART. 17

1. L'UC, su conforme parere della CTC, può procedere alla radiazione degli stalloni iscritti al registro stalloni qualora essi si rivelino portatori di caratteri indesiderati o quando la prosecuzione del loro uso comporti rischi troppo elevati per il mantenimento della variabilità genetica nella popolazione.

ART. 18

Documenti ufficiali del libro genealogico

1. Per il funzionamento del libro genealogico sono prescritti i seguenti documenti, secondo i modelli predisposti dall'UC:
 - a) Scheda di identificazione;
 - b) Scheda di valutazione morfologica;
 - c) Certificato genealogico/passaporto.

2. Eventuali altri moduli, registri e schede che dovessero rendersi indispensabili per il miglior funzionamento del servizio, saranno predisposti dall'UC.

3. Per ogni animale deve essere rilasciato un solo certificato genealogico/passaporto originale; in caso di smarrimento, debitamente denunciato dall'interessato, potrà rilasciarsi un secondo certificato/passaporto sul quale, peraltro, deve essere specificata in modo evidente la parola "duplicato" secondo le disposizioni attuative dell'anagrafe degli equidi.

ART. 19

1. L'UC diffonde e rende pubblicamente consultabili, anche per via telematica, le informazioni relative agli allevatori dei soggetti iscritti al libro genealogico, agli allevamenti dove questi si trovano ed ai dati anagrafici e genealogici degli equidi.

ART. 20

Mostre ed altre manifestazioni ufficiali del libro genealogico

1. Mostre ed altre manifestazioni ufficiali del libro genealogico sono finalizzate alla promozione della razza ed al confronto tra i soggetti esposti.

2. Le manifestazioni di cui sopra possono avere carattere nazionale, regionale, interprovinciale o provinciale, devono essere organizzate secondo l'apposito disciplinare ed essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'UC.

ART. 21

Obblighi degli allevatori aderenti al libro genealogico

1. L'allevatore aderente al libro genealogico si impegna:

- a) Ad osservare il presente disciplinare, nonché le disposizioni impartite per il funzionamento del libro;
- b) Ad ottemperare alle disposizioni riguardanti avvisi, denunce;
- c) A mantenere i soggetti allevati in ricoveri igienici che consentano una razionale esecuzione delle operazioni di pulizia e disinfezione;
- d) A fornire agli organi competenti del libro genealogico qualunque chiarimento e notizia che venga loro richiesta sul proprio allevamento
- e) A consentire all'AIA l'utilizzo dei campioni di materiale biologico prelevati da soggetti iscritti al libro genealogico a fini di ricerca, indagine e certificazione.
- f) Ad astenersi dal partecipare con animali iscritti al libro genealogico a mostre organizzate al di fuori di quanto previsto dal libro senza una preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Ufficio Centrale.

ART. 22

1. Per le infrazioni alle norme del presente disciplinare l'allevatore è passibile delle seguenti penalità:

- a) Radiazione di determinati soggetti, qualora emergano dubbi sulla loro identità;
- b) Ammonimento;
- c) Sospensione temporanea dal libro genealogico;
- d) Radiazione dal libro genealogico;
- e) Denuncia all'autorità giudiziaria nel caso di reato.

2. I provvedimenti a), b), c), d), sono deliberati dall'UC sentito il parere, dell'Ufficio Periferico competente per territorio.

3. Avverso i provvedimenti di cui ai punti c) e d) è ammesso il ricorso da parte dell'allevatore alla CTC.

La denuncia di cui alla lettera e) è presentata dall'Ufficio periferico o dall'AIA.

Finanziamento dell'organizzazione

ART. 23

1. Al finanziamento delle attività del libro genealogico si provvede sia in sede centrale che periferica con:

a) Quote associative;

b) Contributi per servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale;

c) Contributi per materiale utile allo svolgimento dei compiti istituzionali a qualunque titolo messo a disposizione;

d) Contributi comunitari, statali, e regionali in applicazione di leggi in materia zootecnica

e) Altre eventuali entrate.

ART. 24

Disposizioni generali

1. Registri, certificati, moduli e atti in genere derivanti dal presente disciplinare e contraddistinti dal marchio depositato dall'AIA hanno valore ufficiale.

Chiunque sottragga, alteri, contraffaccia i documenti e i contrassegni depositati, o chi ne faccia uso indebito, è perseguito a norma di legge.

ART. 25

1. Le modifiche al presente disciplinare di iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o proposte dall'AIA, su conforme parere della CTC, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

ART. 26

1. Le norme tecniche che disciplinano l'iscrizione dei soggetti al libro genealogico vengono emanate dalla CTC e devono essere approvate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Eventuali modifiche delle norme tecniche e del disciplinare delle manifestazioni ufficiali del libro genealogico del cavallo Murgese di iniziativa di detto Ministero entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione, quelle proposte dall'AIA, previa delibera della CTC, devono venire trasmesse al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro 60 giorni dalla data della delibera della CTC stessa.

3. Le modifiche entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel caso non ci sia stato un parere contrario di quest'ultimo.

ART. 27

Norma Transitoria

1. I cavalli di razza Murgese già iscritti al "registro anagrafico delle razze e popolazioni equine riconducibili a gruppi etnici locali" ed i loro proprietari, vengono rispettivamente trasferiti ai registri ed all'Albo degli allevatori e proprietari di cui all'art.9.